



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

IL PRESIDENTE

Ordinanza n. 4/Svil.

Vista la Legge 28 Gennaio 1994, n.84 e successive modificazioni ed integrazioni in tema di riordino della legislazione in materia portuale;

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 25 gennaio 2000, ricevuto in data 27 gennaio 2000, di conferma dell'avv. Giuliano Gallanti nella carica di Presidente dell'Autorità Portuale di Genova;

Vista la Circolare MSC 675 in data 30/1/1995 dell'International Maritime Organisation "Recommendations on the safe transport of dangerous cargoes and related activities in port areas";

Viste le Leggi 13/5/1940, n. 690 "Organizzazione e funzionamento del servizio antincendio nei porti" e successivi aggiornamenti e 27/12/73, n. 850 "Aumento degli organici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco";

Visto l'Art. 22 del Dlgs 27 Luglio 1999, n. 272, che attribuisce all'Autorità Portuale il compito di stabilire i tempi, i limiti e le modalità relativi al deposito temporaneo delle merci pericolose nelle aree portuali in attesa di imbarco o di deflusso;

Sentita l'Azienda Unità Sanitaria locale competente per territorio, che si è espressa con note Prot. n. 54/59 del 14 febbraio 2000 e Prot. n. 138 del 2 marzo 2001;

Sentito il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ex art. 5 Dlgs. 272/99;

Sentita l'Associazione Industriali della Provincia di Genova – Sezione Terminal Operator;

ORDINA

Art. 1 E' approvato l'unito "Regolamento per il transito e la sosta delle merci pericolose nel porto di Genova".

Art. 2 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nel sopracitato Regolamento, i contravventori della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno punibili ai sensi dell'Art. 1164 del Codice della Navigazione.

Art. 3 Sono abrogate le disposizioni precedentemente emanate in materia che contrastano con la presente Ordinanza che entrerà in vigore a far data da lunedì 4 giugno 2001.

Genova, 22 maggio 2001

IL PRESIDENTE
(Avv. Giuliano GALLANTI)

REGOLAMENTO
PER IL TRANSITO E LA SOSTA DELLE MERCI PERICOLOSE
NEL PORTO DI GENOVA

ART. 1
Norme generali

1. Le norme del presente Regolamento si applicano, salvo che non sia diversamente indicato, per quanto attiene:
 - l'entrata, l'uscita e la circolazione stradale e ferroviaria;
 - la sosta;
 - lo sbarco per successivo imbarco su altra nave (transhipment);
 - le operazioni di riempimento/svuotamento di "unità di carico" e manipolazioni in genere;
 - le aree per la sostadelle merci pericolose:
 - in colli;
 - in colli posti su "unità di carico" o su "carrelli" oppure posti in contenitori posizionati su "carrelli";
 - in contenitori che contengono solidi alla rinfusa;
 - in contenitori intermedi;
 - in contenitori cisterna;
 - in veicoli cisterna stradali o ferroviari;
 - in veicoli stradali o ferroviari che contengono solidi alla rinfusa.
2. Salvo che sia diversamente indicato, ai fini di quanto disposto nel presente Regolamento, si applicano le definizioni contenute nella vigente normativa nazionale in materia di merci pericolose.
3. All'interno del Porto si applicano – oltre a quanto previsto dal presente regolamento – le disposizioni legislative in vigore nel territorio nazionale in materia di trasporto di merci pericolose su strada o via ferrovia.

ART. 2
Entrata, uscita e circolazione delle merci pericolose

1. Il presente articolo si applica sia al trasporto su strada, sia al trasporto a mezzo ferrovia.
2. Possono entrare e circolare all'interno del porto solamente le merci pericolose:
 - a) destinate all'imbarco, ivi comprese quelle costituenti provviste di bordo;
 - b) provenienti da sbarco;
 - c) provenienti o destinati dai/ai Depositi Costieri situati all'interno del porto;

- d) provenienti o destinati da traffici intermodali terrestri.
3. Nel caso di merci pericolose che affluiscono dal varco portuale direttamente sottobordo alla nave, con conseguente imbarco diretto, sarà cura dell'Autorità Portuale, al momento del visto di cui all'art. 4, punto 9 del DM 4 maggio 1995 "Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo o di nulla osta allo sbarco delle merci pericolose", e successive modifiche ed integrazioni, apporre in calce all'autorizzazione all'imbarco rilasciata dalla Capitaneria di Porto, la dicitura: "Con obbligo di imbarco diretto senza sosta nelle aree portuali".
 4. Nel caso di merci pericolose che affluiscono dal varco portuale alle aree di sosta autorizzate o al Deposito Costiero, lo Spedizionario della merce deve attenersi a quanto indicato all'art. 3.5.
 5. Nel caso di merci pericolose che debbano **defluire dalle aree di sosta autorizzate o dal Deposito Costiero**, lo Spedizionario della merce farà pervenire all'Autorità Portuale una comunicazione per via telematica ovvero utilizzando il modulo allegato 1 in triplice copia.

La comunicazione deve indicare il nome e la nazionalità della nave da cui sono state sbarcate le merci, la data ed ora di arrivo a Genova della stessa, il Terminal di provenienza, il varco portuale di uscita e la data e ora di presunta uscita dallo stesso, l'unità di carico, il tipo di container, il nome tecnico, la classificazione IMO e la pagina dell'IMDG CODE, il numero UN, il numero dei colli, l'imballaggio ed il peso lordo della merce pericolosa. Inoltre, deve essere specificato se la merce defluisce dal porto via strada o via ferrovia.

L'Autorità Portuale esaminata la comunicazione predetta, rilascia nulla osta per via telematica ovvero su supporto cartaceo con le prescrizioni del caso. Copia della comunicazione, vistata telematicamente dall'Autorità Portuale, deve essere consegnata, a cura dello Spedizionario, al Terminal e da quest'ultimo custodita a scarico delle merci pericolose uscite dal Terminal stesso.

La comunicazione indicata nel presente punto deve pervenire all'Autorità Portuale nella giornata non festiva antecedente alla prevista uscita della merce dal porto.

6. Le merci pericolose entrano ed escono dal porto esclusivamente dai varchi portuali di cui alle Ordinanze vigenti della Capitaneria di Porto.
7. Le merci pericolose che entrano o che escono dal varco portuale debbono essere accompagnate da copia della documentazione prevista rispettivamente all'art. 2.5 e all'art. 3.5.
8. I contenitori-cisterna ed i veicoli-cisterna contenenti merci pericolose oppure che siano vuoti e non puliti, destinati all'imbarco o provenienti da sbarco, che circolano nel porto debbono essere omologati e collaudati in conformità alle normative vigenti.

9. Le merci pericolose che entrano o escono dal porto devono percorrere il tragitto tra il varco portuale ed il Terminal, il Deposito Costiero o Centro di Consolidamento - e viceversa - nel più breve tempo possibile e con percorso diretto senza effettuare soste nelle aree portuali.
10. Qualora durante il percorso stradale dovessero verificarsi rotture o danneggiamenti dei colli, delle "unità di carico", dei "carrelli", dei contenitori intermedi, dei contenitori o veicoli cisterna, dei veicoli stradali, oppure colaggi o perdite del contenuto dagli stessi, il conducente del veicolo stradale con cui sono trasportate le merci pericolose deve informare immediatamente l'Autorità Portuale che, sentita la ASL disporrà per i provvedimenti del caso.
11. Le merci pericolose di cui al punto precedente dovranno essere poste in una zona opportunamente delimitata e vigilata:
 - a cura del trasportatore, nel caso l'inconveniente sia avvenuto tra il varco portuale e l'ingresso del Terminal;
 - a cura del Responsabile delle merci pericolose del Terminal o del Deposito Costiero, nel caso l'inconveniente sia avvenuto all'interno del Terminal o del Deposito Costiero.

La rimozione delle merci pericolose potrà avvenire previo riconfezionamento delle stesse sulla base di quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di trasporto di merci pericolose.

12. Il trasporto delle merci pericolose a mezzo ferrovia all'interno del porto avviene sotto la responsabilità del gestore del servizio ferroviario, sulla base della normativa nazionale ed internazionale in materia di trasporto ferroviario di merci pericolose.

E' comunque vietata la manovra "a spinta" dei carri ferroviari su cui siano sistemate merci pericolose di qualsiasi classe.

ART. 3

Sosta delle merci pericolose

1. La sosta delle merci pericolose è consentita esclusivamente nelle aree autorizzate dall'Autorità Portuale.
2. L'Autorità Portuale dispone lo spostamento delle merci pericolose che dovessero essere trovate al di fuori delle aree predette, con spese a carico di chi ha introdotto, via terra o da sbarco, la merce pericolosa in porto.
3. La sosta delle merci pericolose è consentita esclusivamente per le merci pericolose destinate all'imbarco o provenienti da sbarco e/o da traffici intermodali terrestri.
4. Le merci pericolose possono sostare - nelle aree portuali autorizzate per un periodo massimo di 5 giorni, eventualmente prorogabili su richiesta motivata degli interessati.

5. Nel caso si intenda **depositare nelle aree di sosta autorizzate le merci pericolose destinate all'imbarco**, lo Spedizioniere della merce farà pervenire all'Autorità Portuale una istanza per via telematica ovvero utilizzando il modulo allegato 2 in triplice copia. L'istanza deve pervenire all'Autorità Portuale nella giornata non festiva, antecedente al previsto arrivo della merce in porto.

L'istanza deve indicare il Terminal di destinazione della merce, il nome e la nazionalità della nave su cui è previsto l'imbarco, la data e l'ora di previsto arrivo della stessa, il varco portuale di entrata e la data e l'ora di presunta entrata allo stesso, l'unità di carico, il tipo di container, il nome tecnico, la classificazione IMO e la pagina dell'IMDG CODE, il numero UN, il numero di colli, l'imballaggio ed il peso lordo della merce pericolosa. Inoltre, deve essere specificato se la merce affluisce al porto via strada o via ferrovia.

Nella stessa istanza lo Spedizioniere dovrà attestare che gli imballaggi delle merci pericolose sono omologati UN in conformità alla vigente normativa IMDG CODE e che gli imballaggi stessi, i freight-containers, i tank-containers, i veicoli cisterna ed i contenitori intermedi (IBc) sono regolarmente contrassegnati ed etichettati in conformità alla vigente normativa IMDG CODE ed ADR.

L'Autorità Portuale, esaminata l'istanza predetta, rilascia nulla osta per via telematica ovvero su supporto cartaceo con le prescrizioni del caso.

Copia dell'istanza, con il nulla osta telematico dell'Autorità Portuale, deve essere consegnata, a cura dello Spedizioniere, al Terminal e da quest'ultimo custodita a carico delle merci pericolose entrate nel Terminal stesso.

6. Nel caso si intenda **depositare nelle aree di sosta autorizzate le merci pericolose provenienti da sbarco**, l'Armatore o il Raccomandatario Marittimo della nave deve far pervenire all'Autorità Portuale, contestualmente all'istanza presentata alla Capitaneria di Porto intesa ad ottenere il nulla-osta allo sbarco, e comunque entro 48 ore prima dello sbarco, una istanza per via telematica ovvero utilizzando il modulo allegato 3 in triplice copia.

L'istanza deve indicare il Terminal in cui si intende depositare la merce, il nome e la nazionalità della nave da cui la stessa sarà sbarcata, l'unità di carico, il tipo di container, il nome tecnico, la classificazione IMO, la pagina IMDG CODE, il numero UN, il numero di colli, l'imballaggio ed il peso lordo della merce pericolosa, nonché il ricevitore della merce stessa.

L'Autorità Portuale, esaminata l'istanza predetta, rilascia il nulla osta dandone comunicazione per via telematica ovvero su supporto cartaceo all'Armatore o al Raccomandatario Marittimo con le prescrizioni del caso 24 ore prima dello sbarco.

7. In porto possono sostare, secondo i criteri indicati, solamente le merci pericolose munite del nulla osta telematico di cui ai punti 5 e 6 del presente articolo.

ART. 4
Sbarco per successivo imbarco su altra nave
(transhipment) di merci pericolose

1. Lo sbarco di merce pericolosa da una nave per il suo successivo imbarco su altra nave costituiscono – sotto il profilo amministrativo - due distinte operazioni.
2. Ai fini della sosta in porto, in attesa del successivo imbarco, l'Armatore o il Raccomandatario Marittimo della nave deve espletare la procedura prevista all'art. 3, punto 6.
3. Le merci pericolose di cui al presente articolo possono sostare - nelle aree portuali autorizzate - per un periodo massimo di 30 giorni, eventualmente prorogabile su richiesta degli interessati.

ART. 5
Aree per la sosta

1. Chi intende realizzare e gestire un'area per la sosta delle merci pericolose deve presentare apposita istanza (in triplice copia, di cui una in bollo) all'Autorità Portuale allegando la documentazione prevista dalle linee guida contenute nel D.M. 4 maggio 1998.
2. L'Autorità Portuale, acquisito il parere della ASL e del Comando Provinciale del Corpo dei Vigili del Fuoco, decide in merito alla predetta istanza e, nel caso di decisione positiva, rilascia autorizzazione allo stoccaggio delle merci pericolose nelle aree oggetto dell'istanza, specificando le classi IMO di merce pericolose che vi possono sostare e le eventuali condizioni cui è subordinata la validità dell'autorizzazione stessa.
L'Autorità Portuale informa la Capitaneria di Porto del rilascio della autorizzazione.
3. Per le aree predette, comunque, non è rilasciata l'autorizzazione alla sosta di merci pericolose di classe IMO 1 (esplosivi), 6.2 (materie infettanti), 7 (radioattivi), in quanto per le stesse è consentito il solo imbarco/sbarco diretto con avviamento immediato dal varco portuale a sottobordo e viceversa. Sono esclusi da tale limitazione gli esplosivi appartenenti alla Classe 1.4 Gruppo di compatibilità "S" e le "materie prime secondarie".
Per quanto attiene la sosta dei rifiuti in genere si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.
4. Nelle aree di sosta come sopra autorizzate è resa obbligatoria la presenza del servizio integrativo antincendio di cui alle Leggi 690/40 e 850/73.
5. Le aree per la sosta di merci pericolose devono soddisfare i requisiti di cui al punto 6 del presente articolo. L'Autorità Portuale può autorizzare, su istanza degli interessati, soluzioni alternative di pari efficacia.

6. Caratteristiche minimali dell'area in funzione delle sostanze stoccate:

- l'area deve essere pavimentata od asfaltata;
- sul piano di calpestio dell'area debbono essere tracciati, con pittura, le zone in cui devono essere posizionate le varie classi di merci pericolose.
- la separazione fra le varie classi di merci pericolose deve rispettare quanto indicato nella Tabella 1 (all. 4);
- sul perimetro esterno dell'area deve essere sistemata idonea e visibile segnaletica, in lingua italiana ed inglese, indicante la destinazione a sosta di merci pericolose, il divieto di fumare, il divieto di accesso alle persone ed ai mezzi non autorizzati.
- deve altresì essere esposto un cartello riportante la simbologia IMO delle etichette di pericolosità, di prodotto inquinante marino.
- l'area e la relativa fascia perimetrale di mt.3 devono essere adeguatamente illuminate.
- l'impianto elettrico di illuminazione e gli impianti elettrici, comunque, presenti nell'area e nella relativa fascia perimetrale di mt.3 debbono essere di sicurezza appropriata per utilizzo in atmosfera satura di gas infiammabili;
- all'interno dell'area, nella relativa fascia perimetrale di mt.3 e nel sottosuolo corrispondente, non debbono essere presenti tubolature per gas, per sostanze infiammabili o combustibili;
- lungo il perimetro esterno dell'area deve essere installato un idoneo dispositivo antincendio;
- deve essere possibile contenere gli eventuali colaggio acque reflue inquinate in modo che gli stessi non finiscano in mare o nelle fognature;
- l'area e la relativa fascia perimetrale di mt. 3 deve essere mantenuta pulita e in ordine;
- nei pressi dell'area deve essere installato un apparecchio telefonico; nei pressi dell'apparecchio telefonico deve essere apposta una targa con i numeri telefonici di emergenza, ovvero i componenti del servizio antincendio devono disporre di un telefono cellulare con memorizzati i numeri di emergenza;
- nei pressi dell'area deve essere azionabile un "segnale di allarme" costituito da un segnale sonoro ed un segnale luminoso. Il segnale sonoro deve operare nella gamma fra i 250 e i 700 Hz. Il segnale luminoso deve essere di colore rosso, lampeggiante e visibile per 360°. Nei pressi del pulsante del segnale di allarme deve essere posta una targa con la dicitura: "Azionare in caso di emergenza";
- l'area deve essere adeguatamente protetta dalle scariche atmosferiche.

7. Nel terminal debbono essere disponibili le pubblicazioni aggiornate EmS (Emergency Schedule) ed MFAG (Medical First Aid Guide) contenute nel Supplemento all'IMDG Code, copia della comunicazione giornaliera circa la situazione delle merci pericolose di cui al seguente art. 6.6 ultimo alinea, nonché le seguenti dotazioni mantenute costantemente in stato di piena efficienza:

- n. 2 apparecchi di respirazione ad aria compressa, completi di bombole;
- n. 4 bombole di riserva per i suddetti autorespiratori;
- n. 2 lampade di sicurezza portatili elettriche;
- n.2 tute antincendio di materiale che protegga la pelle dal calore radiante del fuoco e dalle bruciature o dalle scottature da vapore e la cui superficie esterna sia resistente all'acqua;

I suddetti materiali debbono essere di tipo approvato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

- n.2 paia di stivali di gomma;
- n.2 paia di occhiali protettivi a tenuta stagna ai gas;
- n.2 tute di gomma o di adatta materia plastica;
- n.2 copricapi a visiera in tessuto impermeabilizzato resistente ai prodotti corrosivi, con protezione per il collo e schermo fisso trasparente;
- una scorta adeguata di cascame di cotone bianco;
- metri cubi 1 di sabbia contenuta in sacchetti;
- metri cubi 1 di segatura di legno dolce od altro materiale assorbente contenuta in sacchetti.

ART. 6

Compiti del terminal

1. Il Terminal individua fra i propri dipendenti il Responsabile Merci Pericolose cui compete assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza delle operazioni portuali di imbarco, sbarco, movimentazione e sosta delle merci pericolose.
2. Tale incarico può essere assunto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all'art. 8 del Dlgs 626/94 nei casi in cui tale responsabilità sia attribuita ad un dipendente del Terminal, ovvero , negli altri casi, da un dipendente tecnico iscritto nell'elenco del Ministero dell'Interno ai sensi del Decreto Ministeriale 25 marzo 1985 di cui alla Legge 818/84.
3. Il Responsabile Merci Pericolose non dovrà svolgere altre mansioni incompatibili di ordine commerciale ed amministrativo all'interno del Terminal.
4. Il Responsabile Merci Pericolose deve assicurare la propria reperibilità in ogni momento. All'Autorità Portuale debbono essere forniti, e mantenuti aggiornati, l'indirizzo ed i recapiti telefonici del Responsabile Merci Pericolose.
5. Il Terminal assicura:
 - un collegamento VHF sul canale 10 marittimo od a mezzo telefono con l'Autorità Portuale;
 - un'organizzazione di emergenza all'interno dell'area assegnata;
6. Il Responsabile Merci Pericolose deve:
 - consentire l'introduzione nel Terminal delle merci pericolose solamente in presenza della documentazione di cui agli artt. 3.5 e 3.6;
 - accertare che le merci pericolose destinate all'imbarco siano correttamente marcate ed etichettate in conformità alle disposizioni dell'IMDG CODE, provvedendo come necessario alla regolarizzazione; le spese conseguenti sono a carico degli interessati;
 - verificare per quanto attiene le merci pericolose all'interno del terminal, che i colli, le "unità di carico", i "carrelli", i contenitori intermedi, i contenitori o i veicoli cisterna, i veicoli stradali non presentino colaggi o perdite di contenuto

dagli stessi; qualora dovesse accertare tale inconveniente, informare immediatamente l'Autorità Portuale che sentita la ASL disporrà per i provvedimenti del caso. Le merci pericolose, comunque confezionate, dovranno essere poste in una zona del terminal opportunamente delimitata e vigilata. La rimozione delle merci pericolose potrà avvenire a cura e spese del disponente della merce stessa previo riconfezionamento delle stesse come prescritto dalla vigente normativa in materia di trasporto delle merci pericolose;

- sospendere le operazioni di imbarco, sbarco e movimentazione delle merci pericolose qualora - a suo giudizio - le condizioni meteomarine siano tali da rendere seriamente rischiose tali operazioni;
- assicurare la corretta e regolare gestione dell'area di sosta autorizzata presente all'interno del Terminal;
- impartire, in caso di emergenza, le prime disposizioni contingenti in attesa dell'arrivo degli Enti preposti all'emergenza;
- comunicare giornalmente, entro le ore 09.00, all'Autorità Portuale la situazione delle merci pericolose presenti all'interno dell'area autorizzata riferita alle ore 08.00 dello stesso giorno, utilizzando la via telematica ovvero il modulo allegato 5.

ART. 7

Sorveglianza antincendio

1. La sorveglianza antincendio delle merci pericolose nelle aree di cui all'art. 5 è affidata alla responsabilità del Terminal.
2. L'area, in presenza di merci pericolose deve essere permanentemente presidiata, ai fini dell'incolumità pubblica, con servizio antincendio appositamente istituito dal Terminal nel cui ambito l'area medesima è situata, il cui organico dovrà assicurare la presenza continuativa di almeno un addetto – fatte salvo specifiche prescrizioni – nell'arco delle ventiquattro ore per 365 giornate l'anno.
3. Il predetto servizio è affidato al Responsabile Merci Pericolose del Terminal.
4. I componenti del servizio antincendio dovranno essere soci o dipendenti di soggetti autorizzati dall'Autorità Marittima ai sensi dell'art. 20 della Legge 850/73, ovvero, in caso di autoproduzione del servizio da parte del Terminal, dipendenti del terminal stesso iscritti nel registro delle Guardia ai Fuochi ai sensi della specifica Ordinanza emanata dalla locale Capitaneria di Porto.
5. Il servizio antincendio deve svolgere la necessaria sorveglianza allo scopo di verificare la regolarità della situazione relativa allo stoccaggio delle merci pericolose segnalando prontamente eventuali irregolarità al responsabile delle merci pericolose del Terminal;
6. Per l'esercizio del diritto all'autoproduzione del servizio il Terminal deve sottoporre all'approvazione dell'Autorità Portuale idonea documentazione che

attesti il possesso dei requisiti richiesti e specifichi le modalità di espletamento del servizio medesimo. Alla suddetta approvazione l'Autorità Portuale provvede sulla base dei competenti pareri della Capitaneria di Porto, dalla ASL e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

ART. 8

Norme aggiuntive per gli esplosivi

1. Le norme contenute nel presente articolo si applicano alle merci pericolose appartenenti alla classe IMO 1 (esplosivi) ad integrazione delle norme contenute negli altri Articoli del presente Regolamento:
2. Nel porto di Genova non è consentito l'imbarco, lo sbarco ed il transito di esplosivi appartenenti al Gruppo di compatibilità "A" e "L".
3. Gli esplosivi non possono sostare nelle aree autorizzate; gli stessi affluiscono e defluiscono direttamente dal varco portuale a sottobordo alla nave - e viceversa - per imbarco e sbarco diretto.
Tale obbligo viene posto dalla Autorità Portuale in calce all'autorizzazione all'imbarco od al nulla-osta allo sbarco rilasciato dalla Capitaneria di Porto, al momento del visto di cui all'art. 4 del DM 4 maggio 1995.
4. Nel caso di trasporto stradale di esplosivi, l'Autorità Portuale valuterà, di volta in volta, l'opportunità di disporre una "scorta di sicurezza" dal varco portuale a sottobordo alla nave, e viceversa. Tale obbligo viene posto dalla Autorità Portuale in calce all'autorizzazione all'imbarco od al nulla-osta allo sbarco rilasciato dalla Capitaneria di Porto, al momento del visto di cui all'art. 4 del DM 4 maggio 1995. Le spese relative alla scorta sono a carico dello Spedizioniere della merce.

ART. 9

Norme aggiuntive per le materie infettanti e per i rifiuti in genere

1. Le materie infettanti appartenenti alla classe IMO 6.2 non possono sostare nelle aree di sosta autorizzate.
2. Detti prodotti affluiscono e defluiscono direttamente dal varco portuale a sottobordo alla nave - e viceversa - per imbarco e sbarco diretto. Tale obbligo viene posto dalla Autorità Portuale in calce all'autorizzazione all'imbarco od al nulla-osta allo sbarco rilasciato dalla Capitaneria di Porto, al momento del visto di cui all'art. 4 del DM 4 maggio 1995.
3. L'Autorità Portuale valuterà, di volta in volta, tenuto conto delle caratteristiche delle materie infettanti e dei rifiuti la necessità di disporre particolari precauzioni per quanto attiene la sicurezza delle persone e delle cose e la prevenzione dell'inquinamento ambientale.

4. Per quanto attiene il transito e la sosta dei rifiuti così come classificati dalla normativa nazionale e comunitaria, si applica la legislazione vigente in materia.

ART. 10

Norme aggiuntive per le sostanze radioattive

1. Le norme contenute nel presente articolo si applicano alle merci pericolose appartenenti alla classe IMO 7 (sostanze radioattive) aventi una radioattività specifica superiore a 0,002 microcurie per grammo (70 kBq/kg). Dette norme si intendono ad integrazione di quelle contenute negli altri Articoli della presente Ordinanza.
2. Le sostanze radioattive non possono sostare nelle aree di sosta autorizzate se non per cause di forza maggiore con le opportune precauzioni per le quali verrà richiesta la consulenza di esperti qualificati di radioprotezione.
3. Le sostanze radioattive affluiscono e defluiscono direttamente dal varco portuale a sottobordo alla nave e viceversa per imbarco e sbarco diretto. Tale obbligo viene posto dalla Autorità Portuale in calce all'autorizzazione all'imbarco od al nulla-osta allo sbarco rilasciato dalla Capitaneria di Porto, al momento del visto di cui all'art. 4 del DM 4 maggio 1995.
4. Nel caso di trasporto stradale di sostanze radioattive, l'Autorità Portuale valuterà, di volta in volta, l'opportunità di disporre una "scorta di sicurezza" dal varco portuale a sottobordo alla nave, e viceversa. Tale obbligo viene posto in calce all'autorizzazione all'imbarco od al nulla-osta allo sbarco rilasciato dalla Capitaneria di Porto al momento del visto di cui all'art 4 del DM 4 maggio 1995. Le spese relative alla scorta sono a carico dello Spedizioniere della merce.

ART. 11

Riempimento e svuotamento delle "unità di carico" e manipolazione in genere

1. Il riempimento e lo svuotamento delle "unità di carico" ed il confezionamento negli imballaggi delle merci pericolose è consentito nelle aree al coperto ed all'aperto alle condizioni contenute nel presente articolo.
2. Non è consentito effettuare le operazioni di cui al precedente punto 1 per le merci pericolose di classe IMO 1 (esplosivi), 6.2 (materie infettanti) e rifiuti in genere, 7 (sostanze radioattive).
3. Le merci pericolose da movimentare possono sostare all'interno delle aree di cui al successivo punto 5 per un periodo massimo di 5 giorni, eventualmente prorogabili su richiesta motivata dall'Impresa Portuale che gestisce detti spazi.
4. Per il deposito delle merci pericolose nelle aree di cui al successivo punto 5 si applicano le disposizioni di cui agli Articoli 3.5 e 3.6.
5. L'Impresa portuale che intende realizzare e gestire delle aree - coperte o scoperte - per il riempimento e lo svuotamento delle "unità di carico" ed il

confezionamento negli imballaggi delle merci pericolose deve presentare apposita istanza (in triplice copia, di cui una bollo) all'Autorità Portuale di Genova, allegando la documentazione prevista dalle linee guida contenute nel D.M. 4 maggio 1998.

Qualora le aree in questione siano realizzate all'interno di un Terminal, la richiesta di effettuare le operazioni di cui al punto 1 del presente articolo può essere incorporata nell'istanza di cui all'art. 5.1.

Le singole operazioni di riempimento e/o svuotamento, che non rientrano nella normale attività del terminal, potranno essere effettuate previa certificazione del chimico del porto.

6. L'Autorità Portuale, acquisito il parere della ASL e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, decide in merito alla predetta istanza. Nel caso di decisione positiva rilascia l'autorizzazione richiesta, specificando le classi IMO di merci pericolose che possono essere movimentate e le eventuali condizioni cui è subordinata la validità dell'autorizzazione stessa.
L'Autorità Portuale informa la Capitaneria di Porto del rilascio dell'autorizzazione
7. Le aree per le operazioni di riempimento o svuotamento delle "unità di carico" ed il confezionamento negli imballaggi delle merci pericolose devono soddisfare, quantomeno, i requisiti di cui all'art. 5.
8. L'Autorità Portuale può autorizzare, su istanza degli interessati, soluzioni alternative di pari efficacia.
9. Le aree destinate alle operazioni di riempimento o svuotamento delle "unità di carico" ed il confezionamento negli imballaggi delle merci pericolose debbono essere separate da quelle in cui sono depositate le merci pericolose movimentate o da movimentare; tale separazione deve essere attuata con idonea segnaletica orizzontale e verticale.
10. L'Impresa Portuale che effettua le operazioni di riempimento e svuotamento delle "Unità di carico" ed il confezionamento negli imballaggi delle merci pericolose individua fra i propri dipendenti il Responsabile Merci Pericolose - ed un suo sostituto - cui compete assicurare il rispetto delle norme IMDG CODE relative agli imballaggi, marcatura, etichettatura e riempimento delle "Unità di carico", nonché il rispetto delle norme indicate nel presente articolo.
11. Il Responsabile Merci Pericolose - ed il suo sostituto deve assicurare la propria reperibilità in ogni momento.
12. All'Autorità Portuale devono essere forniti, e mantenuti aggiornati, l'indirizzo ed i recapiti telefonici del Responsabile Merci Pericolose e del suo sostituto.
13. L'Impresa portuale assicura:
 - un collegamento VHF od a mezzo telefono con l'Autorità Portuale;
 - un'organizzazione di emergenza all'interno dell'area assegnata;

14. Il Responsabile Merci Pericolose deve:

- consentire l'introduzione, nelle aree di cui al precedente punto 5, solamente delle merci pericolose destinate all'imbarco o provenienti da sbarco che debbano essere confezionate negli imballaggi o poste/ rimosse nelle/dalle "unità di carico";
- consentire l'introduzione, nelle aree di cui al precedente punto 5, delle merci pericolose solamente in presenza della documentazione di cui agli articoli 3.5 e 3.6;
- accertare che le merci pericolose siano correttamente marcate ed etichettate in conformità alle disposizioni dell'IMDG CODE, provvedendo come necessario alla regolarizzazione; le spese conseguenti sono a carico degli interessati;
- utilizzare "unità di carico" che siano in regola con la pertinente normativa dell'IMDG CODE;
- attenersi nel riempimento delle "unità di carico" alle pertinenti disposizioni dell'IMDG CODE;
- utilizzare per il confezionamento delle merci pericolose solamente imballaggi rispondenti alle pertinenti disposizioni dell'IMDG CODE;
- nel caso di merci pericolose imballate in colli non rispondenti alle pertinenti disposizioni dell'IMDG CODE, provvedere alla regolarizzazione degli imballaggi stessi dopo avere informato l'Autorità Portuale;
- verificare che i colli e le "unità di carico" non presentino colaggi o perdite di contenuto dagli stessi e provvedere, nel caso, al ricondizionamento a norma IMDG CODE degli stessi;
- assicurare la corretta e regolare gestione delle aree cui al precedente punto 5;
- impartire, in caso di emergenza, le prime disposizioni contingenti in attesa dell'arrivo degli Enti preposti all'emergenza;
- comunicare entro le ore 09.00, all'Autorità Portuale la situazione delle merci pericolose presenti negli spazi di cui al precedente punto 5, riferita alle ore 08.00 dello stesso giorno, per via telematica ovvero utilizzando il modulo allegato.5.

ART. 12 Lavori di riparazione

1. Nelle aree di sosta autorizzate ed in quelle destinate al riempimento, allo svuotamento delle unità di carico ed al confezionamento degli imballaggi delle merci pericolose non è consentito effettuare lavori di riparazione
2. Qualora si renda necessario procedere - a terra e all'interno di un Terminal - alla riparazione di "unità di carico" utilizzate per il trasporto di merci pericolose, i lavori debbono essere eseguiti in zone ben delimitate, distanti dalle aree operative e di sosta autorizzate, ferma restando l'osservanza della vigente legislazione in materia di prevenzione degli infortuni.
3. Qualora detti lavori prevedano l'utilizzo di fonti di calore, di fiamma o di apparecchiature che possano produrre scintille, gli stessi potranno essere

eseguiti previa certificazione di non pericolosità da parte del Chimico del porto inoltrata alla Autorità Portuale;

4. Tenuto conto che i contenitori, i contenitori-cisterna, i veicoli-cisterna, i veicoli stradali utilizzati per il trasporto delle merci pericolose sono sottoposti a certificazione da parte dell'Amministrazione (o di un'Organizzazione dalla stessa autorizzata), i lavori in questione debbono avvenire nel rispetto della normativa IMDG CODE e Convenzione CSC'72.

ART.13

Norme transitorie

1. E' confermata la validità delle autorizzazioni delle aree di sosta per le merci pericolose rilasciate dalla Capitaneria di Porto ai sensi dell'ordinanza n° 7/96. I titolari delle autorizzazioni provvedono entro 60 giorni ad inviare all'Autorità Portuale una auto dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente ordinanza, nonché alla contestuale integrazione della relativa documentazione eventualmente necessaria.